



COMUNE DI BOLOGNA

***Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità Sostenibile e
Infrastrutture
Direzione di Settore***

PG. N. : 175446/2015

IL DIRETTORE

Visto:

- che è compito dell'Ente proprietario della strada adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire ai conducenti dei veicoli condizioni di transito in piena sicurezza e con visibilità priva di ostacoli tale da consentire una lettura immediata della segnaletica verticale ed orizzontale;
- che la mancata manutenzione dei fossi che raccolgono il drenaggio delle acque dei terreni può causare, in coincidenza di periodo di intensità piovosa, l'allagamento dei terreni limitrofi e della sede stradale, con grave pericolo per i conducenti, danni e dissesti per tutto il corpo stradale;
- che l'omessa manutenzione di siepi ed alberi, con eventuale occupazione di una parte della sede stradale, può comportare ostacolo alla circolazione e la copertura della segnaletica stradale;
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d) e h) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. *"Nuovo Codice della Strada"*, su tutte le strade e loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti; che è altresì vietato scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade; costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alla strada, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; impiantare alberi lateralmente alla strada, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni
- che i proprietari dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 del Codice della Strada, (fabbricati e muri e opere di sostegno di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada. I medesimi proprietari devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 285/1992;
- che, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 285/1992, coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade, sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati;

Premesso:

- che l'omessa manutenzione delle siepi e degli alberi, oltre a compromettere la visibilità dell'andamento stradale e della segnaletica, può determinare, particolarmente in occasioni di precipitazioni nevose, il distacco e la caduta di rami e fronde sulla sede stradale, con grave pericolo per i veicoli o per i pedoni in transito;
- che, occasionalmente si verificano episodi di allagamenti stradali causati anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche nonché la rimozione immediata di altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi, ovvero la mancata manutenzione delle siepi e dei rami;
- che tali accadimenti possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di far fronte con proprie risorse finanziarie, altrimenti utilizzabili, alle necessarie operazioni di ripristino.

Considerato:

- che si rende inoltre opportuno richiamare ulteriormente i proprietari ed i conduttori dei terreni confinanti con le strade di uso pubblico al rispetto delle disposizioni e della normativa già esistente al fine primario di garantire condizioni di sicurezza per i conducenti in transito sulla rete stradale.

Ai sensi:

- del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, "*Nuovo Codice della Strada*" e successive integrazioni e modifiche, in particolare degli artt. 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33;
- del Codice Civile, in particolare degli artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917 e seguenti;
- del D.Lgs 18 Agosto 200, n. 267 e s.m.e.i.;

ORDINA

A tutti i proprietari delle aree e dei terreni, a qualsiasi uso destinati, e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, posti in confine con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale, quanto segue:

1) di provvedere a garantire la stabilità ed alla manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, ivi comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale (a causa di crolli, scoscendimenti di terreno, caduta massi, alberi, ramaglie ecc.) proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, invada la sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l'incolumità pubblica;

2) di provvedere al taglio degli alberi sbilanciati, o scalzati al piede, o in precarie condizioni fitosanitarie, o sovraccaricati da edera e vitalba, che incombono sulla sede stradale.

3) di provvedere, altresì, alla potatura dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale e che possono pregiudicare la corretta fruibilità, funzionalità e visibilità della viabilità pubblica. In territorio collinare, il taglio degli esemplari arborei e arbustivi dovrà essere eseguito al colletto, senza asportazione della ceppaia. I prodotti del taglio dovranno essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. In quanto eseguiti per motivi di pubblica sicurezza, tali interventi vanno in deroga alla normativa vigente in materia forestale e sono quindi immediatamente e sempre eseguibili.

I lavori dovranno essere programmati ed eseguiti entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque secondo necessità.

4) qualora il fosso stradale costituisca recapito delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento), di provvedere ad eseguire la manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento.

I lavori dovranno essere programmati ed eseguiti entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque secondo necessità.

5) di mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale; tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;

6) nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.

DISPONE

Che a carico di coloro che risultano inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 15, comma 2 e 3, dall'art. 16, comma 4, dall'art. 29 (comma 3 e 4, dall'art. 30, comma 8, dall'art. 31, comma 2 e 3), dall'art. 32, comma 6, dall'art. 33, comma 7 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "*Nuovo Codice della Strada*" e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, in presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Che la sanzione amministrativa non esaurirà, comunque, l'obbligo di eseguire le attività in capo ai proprietari privati. In caso di inadempienze, nei modi di legge, i lavori necessari verranno effettuati dall'Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico del/degli inadempiente/i.

Che in caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.

Che sul custode del bene, sia esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Che il Corpo di Polizia Municipale e i Tecnici comunali sono incaricati dell' esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte .

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, nei termini di 60 giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione .

Dalla Residenza Municipale , 10/06/2015

**IL DIRETTORE
ing. Cleto Carlini**